

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1184 del 10/03/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEPI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva snc
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1228 del 10/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dieci MARZO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEPI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva snc

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/10/2020, acquisita al Prot. Com.le 90444 e da Arpa al PG/2020/156932 del 30/10/2020, da **CEPI S.P.A.**, nella persona di Antonaci Oliviero, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa per lo stabilimento di produzione impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva snc, comprensiva di:comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che si tratta del trasferimento con modifiche, in Comune di Forlì Via Selva snc, degli impianti presenti negli stabilimenti esistenti autorizzati alla Ditta con:

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-192 del 16/01/2020, rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/01/2020, per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15;
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-186 del 15/01/2020, rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/01/2020, per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Selva n. 10.

Tenuto conto che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi prevede, per il trasferimento di uno stabilimento, la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 102293 del 01/12/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/174240, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Considerato che in data 12/11/2020, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 95394 e da Arpae al PG/2020/163970;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 100940 del 27/11/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/172720, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 10/12/2020, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 105118 e da Arpae al PG/2020/178732;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 05/02/2020, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico condizionato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95: Atto Prot. Com.le 800 del 05/01/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/1228 del 07/01/2021, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Tenuto conto che il responsabile dell'endo-procedimento "emissioni in atmosfera" ha anche specificato quanto segue: "(...) **Dato atto** che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di Forlì Via Selva snc, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo C. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del provvedimento di AUA, **cesserà l'efficacia dei seguenti titoli abilitativi** già rilasciati alla ditta:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2020-186 del 15/01/2020, rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/01/2020 prot. n. 6531 per lo stabilimento di Via Selva n. 10 sempre in Comune di Forlì (in occasione della messa in esercizio della nuova emissione E1);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2020-192 del 16/01/2020, rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/01/2020 prot. n. 6546, per lo stabilimento di Via Ansaldo n. 15 sempre in Comune di Forlì (in occasione della messa in esercizio delle nuove emissioni E2 e E3);(...)

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CEPI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CEPI S.P.A.** (C.F./P.IVA 01746760402) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15, **per lo stabilimento di produzione impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Selva snc.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. **Di disporre**, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di Forlì, Via Selva snc, che sarà comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo C. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del presente provvedimento di AUA, **la REVOCA:**
 - dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-186 del 15/01/2020** per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Selva n. 10 (in occasione della messa in esercizio della nuova emissione E1);

- dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-192 del 16/01/2020**, per lo stabilimento sito in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15 (in occasione della messa in esercizio delle nuove emissioni E2 e E3);
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come trasferimento con modifiche, in Comune di Forlì (FC), Via Selva snc, degli impianti presenti negli stabilimenti esistenti autorizzati alla Ditta con:

- AUA adottata con Determinazione di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2020-186 del 15/01/2020, rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/01/2020 prot. n. 6531 per lo stabilimento di Via Selva n. 10 sempre in Comune di Forlì;
- AUA adottata con Determinazione di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2020-192 del 16/01/2020, rilasciata dal Comune di Forlì in data 23/01/2020 prot. n. 6546, per lo stabilimento di Via Ansaldo n. 15 sempre in Comune di Forlì.

Ai sensi dell'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e smi, il trasferimento di uno stabilimento segue lo stesso procedimento previsto per l'installazione di un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota prot. n. 102293 del 01/12/2020 acquisita al protocollo PG/2020/174240, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/166766 del 17/11/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/166705 del 17/11/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 22710 del 05/03/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/35149, il Comune di Forlì – Servizio Urbanistica Ambiente ha comunicato quanto di seguito riportato:

“CONSULTATI

- gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (istanza AUA PG 90444/2020);
- la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la tavola P n. 29 del POC;

VERIFICATO CHE

- che l'area sita in Via Selva – come identificata nell'istanza di AUA (vedasi immagine sottoriportata) risulta avere destinazione produttiva ed è urbanisticamente classificata come Sottozona D3.2 (Zone produttive di nuovo insediamento) da attuare, normata all'art. 108 delle Norme di POC e subordinata a strumento attuativo preventivo;

- che tale area risulta essere all'interno dell'ambito VS (Ambiti di riorganizzazione dei poli insediativi principali del sistema economico: Polo produttivo di Villa Selva) – art. 98 delle norme di POC;
- che l'attività svolta all'interno della Ditta CEPI S.p.a. rientra nella destinazione d'uso di tipo produttivo "Uso C6a - Attività manifatturiere industriali e artigianali", insediabile sul terreno indicato nell'istanza di AUA ai sensi del combinato disposto del predetto art. 108 e dell'art. 101 (Zona D - Attività produttive: destinazioni d'uso) delle Norme di POC;

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto per l'attività svolta dalla richiedente".

Con nota PG/2021/35273 del 05/03/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

"EMISSIONE E1 - SALDATURA MANUALE - Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER, [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99], Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) e non al punto 4.29 della D.G.R. 1769/2010 e smi a causa della presenza di sostanze di cui alle tabelle Tabella A1 e della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Anche se non previsto per la lavorazione specifica di saldatura, per il materiale particellare e la ditta ha dichiarato di predisporre un impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce.

Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nichel e Cromo VI, ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali;
- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1.

EMISSIONE E2 SALDATURA MANUALE E AUTOMATICA, LUCIDATRICE, PALLINATRICE, TAGLIO AL PLASMA - Al punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale, taglio al plasma e pallinatrice e lucidatrice. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi.

L'attività di taglio plasma è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.16 dell'allegato 4/d. Le sostanze inquinanti emesse dal pantografo sono polveri (valore limite 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc).

L'attività di pallinatrice lucidatrice è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, al punto 4.13.22 dell'allegato 4/d "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura" dove si fissano i limiti di emissione del materiale particellare pari a 10 mg/Nmc. Inoltre tale attività

rientra nel punto 4.31 della DGR 1769/2010 e smi dove si fissano i valori limite per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Inoltre i CRIAER definiscono che per tale attività deve essere installato un impianto di abbattimento per le polveri e la ditta ha dichiarato di predisporre come impianto di abbattimento un filtro a cartucce senza pressostato differenziale.

Quindi visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.016 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri CRIAER.

Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza del Cromo VI + Nichel, sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuali;
- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E2.

EMISSIONE E3 SALDATURA MANUALE E AUTOMATICA - Al punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale e automatica e dalle integrazioni inviate la ditta dichiara che vengono anche assemblate delle virole per silos di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi.

Anche se non previsto per la lavorazione specifica di saldatura, per il materiale particellare e la ditta ha dichiarato di predisporre un impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce.

Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nichel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E3
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale

EMISSIONE E4 SALDATURA MANUALE - Al punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per le Materiali Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) e non al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi .

Anche se non previsto per la lavorazione specifica di saldatura, per il materiale particellare e la ditta ha dichiarato di predisporre un impianto di abbattimento costituito da un filtro a cartucce.

Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza del Cromo VI + Nichel, sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate.

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrollo	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E4
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo del monitoraggio annuale".

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica a tutt'oggi non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/10/2020 prot. n. 90444, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA MANUALE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	12,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Cobalto e suoi composti, espressi come Co + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr + Manganese e suoi composti, espressi come Mn + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA MANUALE E AUTOMATICA, LUCIDATRICE, PALLINATRICE, TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Cobalto e suoi composti, espressi come Co + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr + Manganese e suoi composti, espressi come Mn + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – SALDATURA MANUALE E AUTOMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Cobalto e suoi composti, espressi come Co + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr + Manganese e suoi composti, espressi come Mn + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – SALDATURA MANUALE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Cobalto e suoi composti, espressi come Co + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr + Manganese e suoi composti, espressi come Mn + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. E1, E2, E3 ed E4 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. E1, E2, E3 ed E4, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. E1, E2, E3 ed E4**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. E1, E2, E3 ed E4 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno
- le principali sorgenti sonore previste nel nuovo assetto dell'impianto risultano:

F1 - Filtro ex Torre

F2 - Filtro ex Paolone

F3 - Filtro Nuovo

F4 - Filtro Ex-Masotti

TS - Torre Silos

P1 - Rumore prodotto a portone n°1 aperto

P2 - Rumore prodotto a Portone N°2 aperto

- dalle valutazioni previsionali è stato verificato il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale ex artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997; quest'ultimo è risultato non applicabile dato il valore valutato, risultato inferiore a 50 dB (A) a finestre aperte durante il periodo diurno (periodo di attività);

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì, acquisito al prot. Com.le 0110451 del 23/12/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI:

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nella relazione presentata;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a disculpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae-ST dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.